



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO SOCIALE

(art. 16/4° comma, Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)

Art. 1

Costituzione del Fondo

Presso l'ATER di Udine è costituito il Fondo sociale previsto dall'art. 16 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24, nel prosieguo denominato semplicemente "Fondo".

Il Fondo è alimentato da conferimenti dell'ATER, dei Comuni e della Regione ed ha lo scopo di consentire interventi a sostegno degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata che versino in situazioni di grave disagio economico, sociale, psico-fisico e ambientale.

Art. 2

Conferimenti

Al finanziamento del Fondo si provvede per mezzo di conferimenti annuali da parte:

- a) dell'ATER, con una quota percentuale del monte canoni di edilizia sovvenzionata da determinarsi, entro il massimo dell'1%, in sede di formazione del piano finanziario di cui all'art. 65/7°c. della L.R. n. 75/82, tenuto conto del presumibile fabbisogno;
- b) dei Comuni, con una quota pari a quella conferita dall'ATER, suddivisa proporzionalmente al numero di alloggi di edilizia sovvenzionata ubicati nei rispettivi territori;
- c) della Regione nella misura prevista dall'art. 16/3°c. della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

Il versamento della quota dovuta da ciascun soggetto avviene di regola entro il 31 gennaio di ogni anno. A tal fine l'ATER, entro il 30 settembre dell'anno precedente, determina e comunica ai soggetti conferenti la quota da essi dovuta.

La quota di competenza dei Comuni viene determinata in base al numero di alloggi di edilizia sovvenzionata presenti sui rispettivi territori alla data del 1° gennaio.

Le somme del Fondo debbono essere integralmente impiegate nell'anno di competenza. Eventuali residui accertati al 31.12 vanno portati a scomputo delle quote dovute per il successivo esercizio.

Art. 3

Destinazione

Le risorse del Fondo sono impegnate come segue:

- 1) le quote a) e b) conferite dall'ATER e dai Comuni vengono destinate all'erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata per il pagamento di canoni e servizi, e di spese di manutenzione a carico dell'utente, di trasferimento e trasloco, di acquisto arredi e attrezzature per disabili, di attivazione e gestione servizi di telesoccorso;
- 2) la quota c) conferita dalla Regione viene destinata a coprire la differenza fra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'art. 65/3°c., lett. a) della L.R. n. 75/82 e quello di riferimento determinato a seguito della delibera adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 16/3°c. della L.R. n. 24/99; detta quota viene acquisita

dall'ATER in conto canoni e viene dall'ATER stessa impiegata per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di immobili di e.r.p.

Art. 4

Condizioni per l'accesso al Fondo

Possono accedere alle provvidenze di cui all'art. 3/punto 1) coloro che si trovino in gravi e contingenti situazioni di difficoltà che impediscano ad essi di sostenere gli oneri di gestione del proprio alloggio e comunque di affrontare spese indispensabili per sopperire ad esigenze connesse alla condizione di inquilino.

La situazione di bisogno deve essere accertata e attestata dall'Amministrazione comunale di residenza.

L'erogazione del contributo presuppone in ogni caso la richiesta da parte dell'interessato.

Art. 5

Esclusioni

Non possono essere ammessi ai benefici del Fondo gli utenti il cui reddito sia superiore al limite definito all'art. 23/3°c., lett. c) della L.R. n. 24/99.

Le provvidenze del Fondo non possono inoltre essere disposte a favore degli utenti che si trovino nella condizione per l'avvio dell'azione di revoca dell'assegnazione, disciplinata all'art. 61 della L.R. n. 75/82 e successive modificazioni, ovvero nei confronti dei quali sia pendente un'azione di sfratto per inadempimento contrattuale.

Art. 6

Individuazione dei beneficiari e commisurazione del contributo

Le domande di accesso al Fondo vanno presentate all'ATER.

Esse debbono essere adeguatamente motivate ed accompagnate dalla documentazione che il richiedente intende allegare nel proprio interesse.

Le domande vengono istruite dall'ATER che verifica preliminarmente il loro fondamento e la loro ammissibilità ai sensi del presente regolamento e propone quindi l'entità di massima del contributo erogabile avuto riguardo alle esigenze prospettate dai richiedenti e alla quota del Fondo di competenza del Comune.

Le domande sono quindi inoltrate al Comune di residenza del richiedente. Il Comune è tenuto a svolgere gli accertamenti circa l'esistenza delle condizioni che ne giustificano l'accoglimento rilasciandone attestazione, ed a determinare definitivamente il contributo erogabile.

A favore degli utenti residenti in ciascun Comune non potranno essere complessivamente erogati contributi che eccedano il doppio della quota conferita dal Comune. Ove fosse necessario intervenire oltre tale soglia, il Comune e l'ATER, in parti eguali, potranno conferire al Fondo risorse supplementari. Ove i contributi complessivamente erogati nell'anno fossero invece inferiori alla quota conferita, il residuo accertato al 31.12 verrà portato a scomputo della quota dovuta dal Comune per l'esercizio successivo.

Art. 7

Amministratore del Fondo

Il Fondo è amministrato dal Direttore dell'ATER o da un suo delegato, prescelto fra i dirigenti, quadri o funzionari dell'ente con qualifica non inferiore alla A.1.

L'Amministratore provvede ad accertare l'avvenuto conferimento della somme previste dall'art. 2 e dispone i pagamenti nei limiti di capienza. Formula le proposte in ordine alla determinazione delle quote normali e supplementari spettanti a ciascun soggetto conferente. Redige annualmente il rendiconto degli impegni accertando l'entità di eventuali residui.

Il rendiconto è accompagnato da una relazione dell'Amministratore e viene approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER.

Art. 8
Grandi Comuni

Nei Comuni con oltre 200 alloggi e.r.p. la decisione sull'accoglimento delle domande e sull'entità del contributo erogabile potrà essere demandata ad un gruppo di lavoro costituito d'intesa fra ATER e Amministrazione comunale.

Art. 9
Norma transitoria per la prima costituzione del Fondo

La gestione del Fondo decorre dall'1.1.2001.

Per l'anno 2001 il conferimento dell'ATER è determinato in L. 143.540.000. Quello dei Comuni in ragione di L./alloggio 20.000 per il numero di alloggi di edilizia sovvenzionata presenti nei rispettivi territori, come risulta dalla seguente tabella. La contribuzione iniziale non potrà comunque essere inferiore a L. 240.000.

<i>Comune</i>	<i>n. alloggi all'1.1.2000 (n)</i>	<i>Contributi (n x L. 20.000)</i>
AIELLO	33	660.000
AQUILEIA	145	2.900.000
ATTIMIS	18	360.000
BAGNARIA ARSA	26	520.000
BASILIANO	19	380.000
BERTIOLO	19	380.000
BICINICCO	4	240.000
BUTTRIO	50	1.000.000
CAMINO AL TAGL.TO	7	240.000
CAMPOFORMIDO	36	720.000
CAMPOLONGO	6	240.000
CARLINO	8	240.000
CASSACCO	17	340.000
CASTIONS DI STRADA	31	620.000
CERVIGNANO DEL FR.	275	5.500.000
CHIOPRIS VISCONI	21	420.000
CIVIDALE DEL FRIULI	268	5.360.000
CODROIPO	248	4.960.000
COLLOREDO DI M.A.	8	240.000
CORNO DI ROSAZZO	23	460.000
COSEANO	5	240.000
DIGNANO	13	260.000
DRENCHIA	---	---

FAEDIS	22	440.000
FAGAGNA	10	240.000
FIUMICELLO	34	680.000
FLAIBANO	28	560.000
FORGARIA NEL FRIULI	3	240.000
GONARS	41	820.000
GRIMACCO	13	260.000
LATISANA	267	5.340.000
LESTIZZA	6	240.000
LIGNANO SABBIAADORO	21	420.000
LUSEVERA	---	---
MAGNANO IN RIVIERA	1	240.000
MAIANO	118	2.360.000
MANZANO	204	4.080.000
MARANO LAGUNARE	77	1.540.000
MARTIGNACCO	37	740.000
MERETO DI TOMBA	17	340.000
MOIMACCO	5	240.000
MORTEGLIANO	37	740.000
MORUZZO	5	240.000
MUZZANA DEL T.	28	560.000
NIMIS	43	860.000
PAGNACCO	1	240.000
PALAZZOLO DELLO STELLA	113	2.260.000
PALMANOVA	277	5.540.000
PASIAN DI PRATO	44	880.000
PAVIA DI UDINE	39	780.000
POCENIA	39	780.000
PORPETTO	---	---
POVOLETTO	4	240.000
POZZUOLO DEL FRIULI	12	240.000
PRADAMANO	24	480.000
PRECENICCO	25	500.000
PREMARIACCO	10	240.000
PREPOTTO	6	240.000
PULFERO	8	240.000
RAGOGNA	4	240.000
REANA DEL ROIALE	20	400.000
REMANZACCO	35	700.000
RIVE D'ARCANO	7	240.000
RIVIGNANO	45	900.000
RONCHIS	39	780.000
RUDA	52	1.040.000
SAN DANIELE DEL FRIULI	51	1.020.000
SAN GIORGIO DI NOGARO	220	4.440.000
SAN GIOVANNI AL NAT.	61	1.220.000
SAN LEONARDO	14	280.000
SAN PIETRO AL NATISONE	14	280.000
SANTA MARIA LA LONGA	---	---
SAN VITO AL TORRE	18	360.000
SAN VITO DI FAGAGNA	---	---

SAVOGNA	---	---
SEDEGLIANO	35	700.000
STREGNA	---	---
TAIPANA	---	---
TALMASSONS	27	540.000
TAPOGLIANO	---	---
TARCENTO	72	1.440.000
TAVAGNACCO	52	1.040.000
TEOR	18	360.000
TERZO D'AQUILEIA	54	1.080.000
TORREANO	17	340.000
TORVISCOSA	116	2.320.000
TREPPA GRANDE	---	---
TRICESIMO	80	1.600.000
TRIVIGNANO UDINESE	20	400.000
UDINE	2989	59.780.000
VARMO	21	420.000
VILLA VICENTINA	41	820.000
VISCO	34	680.000
Totale	7055	143.540.000

- *Testo trasmesso ai Comuni in data 5 dicembre 2000.*
- *Esaminato dalla Commissione Paritetica in data 13 marzo 2001.*
- *Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.3.2001 con delibera n. 5963.*